SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 558-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 luglio 1977

modificato dalle Commissioni riunite 10ª (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) e 12ª (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1978 (V. *Stampato n.* **1691**)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro dei Trasporti

(RUFFINI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 agosto 1978

Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada

TITOLO I

OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 1.

Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al Regolamento CEE n. 1463/70, modificato col Regolamento CEE n. 1787/73, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformità alle disposizioni del predetto Regolamento.

Art. 2.

All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente articolo 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada

TITOLO I

OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 1.

Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformità alle disposizioni dei predetti Regolamenti CEE.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni.

La scheda di omologazione CEE del modello può essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato articolo 5.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli Uffici provinciali metrici ed altri Uffici interessati, nonchè presso gli Uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della Commissione CEE interessati alla sua applicazione.

Art. 3.

L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del citato regolamento CEE è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

La verificazione del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo riparazione, prevista dal punto VI lettera *a*) dell'allegato I al Regolamento CEE 1463/70, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verificazione, ai sensi dell'articolo 14 del citato Regolamento CEE, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, già autorizzati alle operazioni di cui all'articolo 3 precedente,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CEE numero 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

La verificazione del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo la riparazione, prevista dal capitolo VI lettera *a*) dell'allegato I del Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. La abilitazione alla predetta verificazione, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

secondo le modalità da stabilire con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

I controlli periodici di cui alla lettera *b*) punto VI dell'allegato I al Regolamento CEE n. 1463/70 sono effettuati alle date e secondo le modalità da stabilire mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Detti controlli sono eseguiti dalle officine e da montatori abilitati alla verificazione di cui all'articolo 4 precedente, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.

Art. 6.

Le tariffe da applicare dalle officine o montatori per le operazioni di verificazione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.

Art. 7.

L'obbligo della installazione del cronotachigrafo CEE, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento CEE n. 1463/70, deve essere soddisfatto a decorrere dal 1° gennaio 1978, dagli autoveicoli adibiti ai trasporti in-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

officine e ai montatori richiedenti, già autorizzati alle operazioni di cui al precedente articolo 3, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

I controlli periodici di cui alla lettera *b*) capitolo VI dell'allegato I al Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati alle date e secondo le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Detti controlli sono eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verificazione di cui al precedente articolo 4, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.

Art. 6.

Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verificazione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ternazionali di merci e di persone, nonchè al trasporto di merci pericolose.

Art. 8.

Agli organi di polizia indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo articolo 9, lettere *b*) e *c*).

I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento CEE n. 1463/70 sono altresì soggetti al controllo dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 9.

Al personale dell'Ufficio centrale metrico è affidato il compito di accertare:

a) la conformità dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla lettera *b*) precedente, in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.

Allo stesso personale sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Agli organi di polizia indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo articolo 8, lettere *b*) e *c*).

I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì soggetti al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Agli Uffici metrici centrale e provinciali è affidato il compito di accertare:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera *b*), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.

Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO II

DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 10.

La concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 precedente è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; al titolo VII della tariffa allegata al precitato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto, dopo il n. 89, il seguente n. 89-*bis*:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modi di pagamento
—	—	—
Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi CEE . . .	20.000	ordinario
Tassa annuale . . .	10.000	ordinario

Art. 11.

Per la verificazione di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione è dovuto all'erario un diritto di lire 1.000.

I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 12.

Le modalità di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO II

DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 9.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Al titolo VII della tariffa allegata al precitato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto, dopo il n. 89-*bis*, il seguente n. 89-*ter*:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modi di pagamento
—	—	—
Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione cronotachigrafi CEE	20.000	ordinario
Tassa annuale . . .	10.000	ordinario

Art. 10.

Identico.

I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO III

SANZIONI

Art. 13.

Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 150.00 a lire 300.000.

Art. 14.

Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 1463/70 o delle prescrizioni stabilite ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 120.000.

Art. 15.

Chiunque effettua le verificazioni o i controlli, di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 1463/70 o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.

Art. 16.

Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione è soggetto,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO III

SANZIONI

Art. 12.

Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.

Art. 13.

Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 120.000.

Art. 14.

Chiunque effettua le verificazioni o i controlli, di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 75.00 a lire 150.000.

Art. 17.

Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento CEE n. 1463/70, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 60.000.

Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui al predetto articolo 15.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

Art. 18.

Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 1463/70 è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 60.000.

Art. 19.

Il conducente e gli altri membri dello equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del Regolamento CEE n. 1463/70 è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 30.000.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

Identico.

Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 del predetto Regolamento CEE.

Identico.

Art. 17.

Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 60.000.

Art. 18.

Il conducente e gli altri membri dello equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 30.000.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 20.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del Regolamento CEE n. 1463/70, della presente legge e dei relativi regolamenti per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 30.000.

Art. 21.

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni previste negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975 n. 706.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato:

alla Prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 16, 18, 19 e 20 della presente legge;

agli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17.

È fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato.

Art. 22.

Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del Regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo incorrono nella sospensione per un

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 30.000.

Art. 20.

Identico.

Identico:

alla Prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge;

agli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16.

Identico.

Art. 21.

Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del Regolamento CEE n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorità che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle del Regolamento CEE predetto, eventualmente, entro un congruo termine, non vi abbiano provveduto.

Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano in ulteriori ripetute infrazioni, può essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma.

La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorità che lo ha rilasciato.

Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti Uffici MCTC ai sensi del predetto comma il ricorso è presentato al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della MCTC. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

Art. 23.

Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non è previsto, ovvero è rila-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorità che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti Regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine.

Identico.

Identico.

Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso è presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

Art. 22.

Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non è previsto, ovvero

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sciato di volta in volta, nonchè nei casi di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione è rilasciato per una pluralità di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli Uffici MCTC, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, è la carta di circolazione del veicolo.

Art. 24.

I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 vanno imputati al capitolo 2301, cap. VIII, dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 25.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione è rilasciato per una pluralità di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, è la carta di circolazione del veicolo.

Art. 23.

I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 vanno imputati al capitolo 2301, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 24.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17 saranno applicate a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanati i regolamenti per l'applicazione della presente legge.